

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2169 di lunedì 18 maggio 2009

Comunicazione infortuni a fini statistici: come comportarsi dal 16 maggio?

Il 16 maggio sono entrati in vigore alcuni obblighi previsti dal decreto 81/08, tra cui la comunicazione all'INAIL, a fini statistici, degli infortuni sul lavoro superiori a un giorno. Come comportarsi in attesa della definizione delle procedure tecniche?

Pubblicità

Il 16 maggio 2009 è scaduta la proroga dei termini di entrata in vigore di alcuni degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 81/2008. Sono quindi pienamente vigenti gli adempimenti che erano stati differiti dal decreto legge 207/2008, convertito nella legge 14/2009 (il cosiddetto «milleproroghe»).

Tra questi anche l'obbligo della comunicazione all'Inail degli infortuni sul lavoro di durata superiore a un giorno, prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera r, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

[...]

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Per adempiere a quest'obbligo, l'Inail ha inizialmente reso disponibile (nel maggio 2008) un modulo per comunicare i dati degli infortuni che però ora **non è più da utilizzare**. Infatti, con una prima nota del 21 maggio 2009 e più recentemente con la circolare del 12 maggio 2009, il Ministero del Lavoro, ha specificato che la comunicazione a fini statistici delle informazioni relative agli infortuni che implicino un'assenza dal lavoro superiore al giorno "sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime".

L'obbligo di comunicazione, specifica la circolare del ministero del lavoro, è quindi sospeso in attesa della definizione delle regole di funzionamento. Regole che verranno individuate in uno specifico decreto interministeriale che, secondo la circolare del Ministero del lavoro, è "in fase di avanzata elaborazione". Il Decreto prevederà anche le regole di funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 81/2008.

Vi è poi da segnalare che il all'articolo 12, "sensibili modifiche" alla procedura di comunicazione degli infortuni.

La circolare del Ministero conclude prospettando quindi che "il termine per l'adempimento dell'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale ex articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 81/2008" (il decreto che dovrà definire le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP).

Nulla cambia invece per quanto riguarda l'obbligo di denuncia dell'infortunio a fini assicurativi previsto dall'articolo 53 del DPR n. 1124/1965 il quale prevede che l'infortunio debba essere denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'evento.

Pietro de' Castiglioni

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzioni Generali della Tutela delle condizioni di lavoro e dell'Attività ispettiva - Circolare n. 17 del 12 maggio 2009 - Articolo 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro: indicazioni operative.

Pubblicità



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it